

D.g.r. 13 giugno 2016 - n. X/5296
Recepimento del documento unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e, in particolare, l'articolo 12 che richiama il divieto di rinnovo automatico delle autorizzazioni e di vantaggio al prestatore uscente;

Visto l'articolo 16 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 («attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno») che individua criteri per la selezione dei candidati potenziali nell'ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili;

Visto l'articolo 70 del suddetto d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che stabilisce che con intesa della conferenza unificata, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 dello stesso decreto legislativo, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Vista l'Intesa della conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (rep. Atti 83/CU) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche in attuazione dell'articolo 70 del d.lgs. 59/2010;

Visto il documento unitario delle Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013 per l'attuazione dell'Intesa sopra citata, che individua puntualmente criteri e punteggi per l'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Considerata la necessità di procedere, in relazione a quanto disposto dalla direttiva 2006/123/CE, all'individuazione di criteri e modalità di assegnazione delle aree pubbliche, anche qualora le stesse siano utilizzate per lo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di quotidiani e periodici;

Considerato che tutte le attività di commercio che si svolgono su aree pubbliche presentano i medesimi presupposti giuridici e che, quindi, necessitano di un trattamento omogeneo, anche al fine di garantire imparzialità e trasparenza delle procedure di selezione;

Visto l'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015 (rep. atti 67/CU) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;

Dato atto che le regioni e province autonome, «al fine dell'interpretazione uniforme dell'applicabilità dell'Intesa del 5 luglio 2012» alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di quotidiani e periodici su aree pubbliche, hanno approvato il documento unitario del 24 marzo 2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerata la necessità di recepire il suddetto documento unitario, al fine di garantire un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale e lombardo dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle aree pubbliche per l'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di quotidiani e periodici;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere»;

Visto il regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 «Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)» che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, si applica ai beni del demanio lacuale e idroviario, come individuati nell'allegato al regolamento medesimo;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di recepire il «Documento unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure

di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/45/CR13c/C11

**DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 16 LUGLIO**

2015 RECANTE I CRITERI DA APPLICARE ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI, ASSUNTO IN RECEPIMENTO DELL'INTESA DEL 5 LUGLIO 2012

Le Regioni e Province autonome, al fine di rendere omogenei i criteri e le procedure dell'Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, approva il seguente documento di attuazione:

1) Durata delle concessioni.

In relazione alla durata delle concessioni di aree pubbliche, sulla base di quanto indicato in via generale dall'Intesa in oggetto, le Regioni propongono, per assicurare omogeneità territoriale, di fissare la durata delle concessioni comunali di aree pubbliche nel limite massimo consentito dall'Intesa, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali.

2) Criteri di selezione.

Le Regioni propongono ai Comuni i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità, cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione delle aree pubbliche, nel caso di pluralità di domande concorrenti:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese:

1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Le Regioni propongono, a tal fine, la seguente ripartizione di punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

2) l'anzianità acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione:

in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 40 punti al soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.

b) criterio per la concessione di aree pubbliche nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno a rendere compatibile il servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) criterio relativo al possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione dell'area pubblica, del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio:

le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 3 punti per l'impresa in possesso dei menzionati certificati.

3) Assegnazione di nuove aree pubbliche.

Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di nuove aree pubbliche si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

1) criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punti 05** offerta di prodotti di qualità, come: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punti 03** impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna a domicilio, l'offerta di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, l'offerta informatizzata o on-line;

3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 02** compatibilità architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto; utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

A parità di punteggio, si applica il criterio di cui al punto 2, lett. a), numero 1) – anzianità di impresa riferita all'attività su area pubblica.

4) Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell'Unione.

5) Disposizioni transitorie.

Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della

data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo

2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017-2020), le seguenti disposizioni transitorie:

- a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;**
- b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;**
- c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.**

Roma, 24 marzo 2016